

CITTA' DI MARIANO COMENSE



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

(Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 27/07/2020, modificato con deliberazione di C.C. n. __ del __/__/2021)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

TITOLO I – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Art. 1 – Oggetto del regolamento	pag. 3
Art. 2 – Soggetto attivo	pag. 3
Art. 3 – Presupposto	pag. 3
Art. 4 – Gestione del servizio	pag. 3
Art. 5 – Definizione di rifiuto, rifiuto urbano e rifiuto speciale	pag. 4
Art. 6 – Soggetti passivi	pag. 5
Art. 7 – Locali ed aree scoperte soggetti al tributo	pag. 5
Art. 8 – Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo	pag. 6
Art. 9 – Determinazione della superficie tassabile	pag. 7
Art. 10 - Determinazione superficie tassabile per utenze non domestiche in caso di rifiuti speciali	pag. 8
Art. 11 – Determinazione delle tariffe del tributo	pag. 9
Art. 12 - Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti	pag. 10
Art. 13 – Piano Finanziario	pag. 10
Art. 14 – Articolazione delle tariffe	pag. 11
Art. 15 – Determinazione del numero dei componenti per le utenze domestiche	pag. 11
Art. 16 – Classificazione delle utenze non domestiche	pag. 12
Art. 17 – Istituzioni scolastiche statali	pag. 13
Art. 18 – Tributo giornaliero	pag. 14
Art. 19 – Tributo provinciale	pag. 14
Art. 20 - Obbligazione tributaria ed obblighi di dichiarazione	pag. 14
Art. 21 – Mancato svolgimento del servizio	pag. 16
Art. 22 – Zone non servite	pag. 16
Art. 23 – Riduzioni tariffarie	pag. 17
Art. 24 – Altre riduzioni per utenze domestiche	pag. 17
Art. 24-bis – Uscita dal servizio pubblico per avvio al recupero della totalità dei rifiuti urbani	Pag. 18
Art. 25 – Ulteriori riduzioni per utenze non domestiche	pag. 19
Art. 26 – Agevolazioni sociali	pag. 21
Art. 27 – Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni	pag. 22

TITOLO II – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 28 – Riscossione	pag. 22
Art. 29 – Rimborsi e compensazioni	pag. 23
Art. 30 – Funzionario Responsabile	pag. 23
Art. 31 – Verifiche ed accertamenti	pag. 23
Art. 32 – Sanzioni ed interessi	pag. 24
Art. 33 – Potenziamento dell’Ufficio Tributi e compensi al personale addetto	pag. 25
Art. 34 - Trattamento dei dati personali	pag. 25
Art. 35 – Norma di rinvio	pag. 25
Art. 36 – Entrata in vigore e norme finali	pag. 25
Allegato 1 – Elenco categorie tariffarie	pag. 26
Allegato 2 - Sottocategorie delle attività delle utenze non domestiche	pag. 27

TITOLO I – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione della Tassa sui rifiuti – TARI nel Comune di Mariano Comense, istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147, alla luce dell'abolizione, a decorrere dal 1° gennaio 2020, dell'Imposta Unica Comunale – IUC, operata con l'abrogazione ad opera dell'art. 1, comma 780, della legge di Bilancio 2020 n. 160 del 27 dicembre 2019, limitatamente alle norme riguardanti l'applicazione dell'IMU e della TASI.
2. Il presente Regolamento viene aggiornato in seguito all'emanazione del D.lgs. 116/2020, di riforma della definizione di rifiuto urbano e di rifiuto speciale, in attuazione delle Direttive (UE) 2018/851 e 2018/852.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo del tributo è il Comune di Mariano Comense, sul cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie degli immobili assoggettati.
2. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

ART. 3 PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o aree scoperte, identificati dal successivo art. 7, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'art. 5 del presente Regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali, al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Si intendono per utenze domestiche tutte le superfici destinate a civile abitazione e loro pertinenze mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggette al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 4 GESTIONE DEL SERVIZIO

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti urbani, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari. Essa costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D.lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.lgs. 116/2020 e dal “Regolamento Comunale per i servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati”, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 09/03/2000 e succ. m. ed i., per le parti ancora vigenti.

3. In particolare:

- «Gestore» è il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
- «raccolta», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell’art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- «raccolta differenziata», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- «recupero», ai sensi dell’art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

ART. 5

DEFINIZIONE DI RIFIUTO, RIFIUTO URBANO E RIFIUTO SPECIALE

1. La definizione di rifiuto e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 (Codice Ambientale) come modificato dal D.lgs. 116/2020 e s. m. ed i.

2. Si definisce “rifiuto”, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a) del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza o oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi.

3. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

4. Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies del d.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c), d) ed e).

5. I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

6. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
- i) i veicoli fuori uso.

7. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

8. Per le ulteriori definizioni si rinvia all'art. 183 del D.lgs. 152/2006, come modificato dal D.lgs. 116/2020.

9. Le disposizioni di cui agli artt. 183, comma 1 lett. b-ter) e 184, comma 2, ripresi dal presente articolo, al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività, si applicano a partire dal 1° gennaio 2021.

ART. 6 SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo, anche di fatto, locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 7 a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.

2. Nell'ipotesi di utilizzo temporaneo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

3. Per uso temporaneo, si intende l'utilizzo non saltuario ma continuativo, protratto dal giorno di inizio dell'occupazione sino a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Nel caso di utilizzo saltuario ma ricorrente sino a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, si applica, se ne ricorrono i requisiti, la riduzione di cui all'art. 23.

4. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 codice civile utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

5. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 7 LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su almeno tre lati verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.

2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.
3. Il tributo è dovuto anche se i locali e le aree non vengono utilizzati, purché risultino predisposti all'uso, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico/edilizie.
4. Sono comunque considerati tassabili i locali a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito o comunque abitazione a disposizione del possessore.
5. I locali ad uso abitativo si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamento o in presenza anche di uno solo degli allacciamenti ai servizi di energia elettrica e gas. In tale ultimo caso, l'esclusione dal tributo è subordinata alla dimostrazione che le utenze attive non presentino consumi.
6. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamento, impianti o attrezzature o in presenza anche di uno solo degli allacciamenti ai servizi di energia elettrica e gas e comunque quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi o segnalazione di inizio attività, anche per sub ingresso, presentata dal titolare/soggetto passivo agli Uffici competenti (S.C.I.A.).

ART. 8

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultano in obiettive condizioni di inutilizzabilità. Rientrano tra le suddette condizioni, a titolo esemplificativo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, come disposto dal precedente art. 7, comma 2, quali parcheggi, aree a verde, giardini, cortili, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse su almeno 3 lati verso l'esterno, così come le aree adibite in via esclusiva al transito di veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno o alla sosta gratuita dei veicoli. Sono invece tassabili le aree scoperte operative, anche destinate al solo deposito di materiali o di macchinari, delle utenze non domestiche. Qualora non sia possibile distinguere le superfici operative dalle superfici destinate ad area di manovra o parcheggio, l'intera area verrà tassata al 30% della superficie complessiva, applicando la tariffa determinata per la categoria "3 – Autorimesse e magazzini" di cui all'Allegato 1).
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
 - c) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportive, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - d) i locali stabilmente riservati ad impianti tecnologici quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - e) fabbricati danneggiati, inagibili, inabitabili purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni o autorizzazioni, circostanze attestate dietro presentazione di idonea documentazione e fermo restando che il beneficio dell'esclusione è limitato al periodo di validità del provvedimento o comunque, se antecedente, non oltre l'effettivo mancato utilizzo del fabbricato;
 - f) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie, cantine e simili limitatamente alla parte dei locali di altezza non superiore a 1,50 metri;
 - g) solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;

- h) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
- i) aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- j) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani.

2. Sono inoltre esclusi dall'applicazione della TARI:

- a) locali ed aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio svolto in regime di privativa, per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- b) locali ed aree adibiti a sedi, uffici e servizi comunali o servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento;
- c) locali adibiti all'esercizio di qualsiasi culto giuridicamente riconosciuto, con esclusione in ogni caso degli eventuali annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto.

3. Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti.

4. La revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti non escludono la tassazione, qualora i locali permangano nella disponibilità del soggetto passivo a qualsiasi titolo e sempreché dotati di arredamento o anche di uno solo degli allacciamenti ai servizi di energia elettrica e gas. In tale ultimo caso si applica la riduzione di cui all'art. 23, lett. e) e la tariffa ivi indicata.

ART. 9

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano acquisite le superfici già dichiarate o accertate ai fini della TARSU, di cui al capo 3° del D.lgs. 507/1993 e ai fini TARI, di cui al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, approvato con Deliberazione di C.C. 10/2019.
2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 647, della L. 147/2013 la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati, misurata al filo interno dei muri, con esclusione, delle parti con altezza minima di 1,50 metri; le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale.
3. La superficie è desunta dalla planimetria catastale o da altra eventualmente sottoscritta da tecnico abilitato o per misurazione diretta, come riportata dal soggetto passivo nella relativa obbligatoria denuncia, come da successivo art. 20, passibile di verifica ed accertamento da parte dell'ufficio responsabile del tributo, anche ai sensi dell'art. 1, comma 646 della L. 147/2013.
4. Per i distributori di carburanti sono di regola soggetti a tassazione i locali, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a mq. 20 per colonnina di erogazione.
5. Per le utenze non domestiche, nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo art. 10.

ART. 10
DETERMINAZIONE SUPERFICIE TASSABILE PER UTENZE NON DOMESTICHE IN
CASO DI RIFIUTI SPECIALI

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte, assoggettabile alla TARI, non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali di abbattimento, distinte per tipologia di attività economiche:

categoria di attività	% di abbattimento della superficie
carrozzerie, elettrauto, autofficine, autolavaggi, etc.	50%
lavorazioni artigianali ed industriali del legno, del tessile, del vetro, etc	40%
lavanderie a secco, tintorie non industriali	40%
[...]	
tipografie, stamperie, incisioni, sartorie, serigrafie, tornitori, etc.	30%
Altre attività diverse dalle precedenti	20%

3. Ai sensi di quanto disposto al 1° comma, nel caso di attività produttive che diano luogo in via continuativa e nettamente prevalente a rifiuti speciali, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati alle aree/superfici ove si svolge il processo produttivo in parola. Si considerano "funzionalmente ed esclusivamente collegati" all'esercizio delle attività produttive, svolte nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di merci (semilavorati) utilizzate nel processo produttivo o derivanti dal processo produttivo per il successivo impiego/trasformazione nel medesimo processo o in altro processo produttivo che comporti la produzione esclusiva di rifiuti speciali.

4. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione e quindi soggetti a tassazione ordinaria, quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti finiti o non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti speciali.

5. Nel caso di abbattimento forfettario della superficie ai sensi del comma 2, anche la superficie dei magazzini, come descritti al comma 3, sarà soggetta allo stesso abbattimento forfettario.

6. L'esclusione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali nella denuncia iniziale, di cui al successivo art. 20, comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti nonché il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio: contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, etc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali

non assimilati, l'esclusione di cui ai commi precedenti non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

7. La detassazione per produzione di rifiuto speciale sarà applicata a consuntivo, in compensazione sul tributo dovuto per l'anno seguente.
8. Per il primo anno di iscrizione nel Comune di Mariano Comense, ai fini della detassazione, potranno essere presentati i contratti ed i formulari relativi allo smaltimento dei rifiuti speciali, prodotti nell'anno precedente presso altra sede, purché dismessa, entro o fuori il territorio comunale. A tale fine, fa fede la relativa visura camerale.
9. Il rinnovo del beneficio è subordinato alla comunicazione, dietro presentazione di apposita modulistica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento dei quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici EER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso le imprese a ciò abilitate.
10. Le dichiarazioni di cui al presente articolo vengono rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 o certificate a seguito di attività di verifica del Gestore.
11. Nel caso in cui sia accertato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse per legge dalla tassa o provenienti da aree escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, si applica la tassa a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte del contribuente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge.

ART. 11 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è determinata in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. 158/1999.
3. Le tariffe tengono conto delle utenze domestiche e non domestiche, come risultanti alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento o in alternativa alla data di approvazione del bilancio di previsione.
4. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 13 (eventuale). Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
5. A decorrere dall'anno d'imposta 2020, con riferimento a tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale IRPEF, dall'Imposta Municipale Propria – IMU, le delibere e i relativi regolamenti acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze – MEF, che deve avvenire comunque entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferiscono, secondo le disposizioni di cui all'art. 15-bis del D.L. 34/2019. In caso di mancata pubblicazione entro il termine suddetto, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
6. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art. 193 del D.lgs. 267/2000 ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 12

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 13

PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 e successive deliberazioni dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente (Comune).
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo,

conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

ART. 14

ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento ed elencazione a titolo esemplificativo delle diverse tipologie di attività riportate all'Allegato 2.
2. La determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.
3. Ciascuna tariffa, a norma degli Allegati 1 e 2 del D.P.R. 158/1999, si compone di una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.
4. La quota fissa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'abitazione e dei locali pertinenziali le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni del D.P.R. 158/1999. La quota variabile è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le medesime previsioni.
5. Qualora l'unità immobiliare pertinenziale sia accatastata unitamente all'immobile principale, ai fini dell'applicazione della tariffa, la superficie si somma a quella dell'abitazione.
6. Per le utenze non domestiche, sia la quota fissa che la quota variabile sono determinate applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni del D.P.R. 158/1999.
7. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4A e 4B, allegato 1 del D.P.R. 158/1999.
8. E' assicurata la variazione tariffaria per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'art. 1, comma 658, della L. 147/2013 e dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 158/1999, attraverso l'intervento sulla parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura proporzionale alla variazione dei costi conseguenti la modifica della percentuale di raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, con una soglia minima del 5% ed una massima del 20%.
9. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
10. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
11. i coefficienti Kb, Kc e Kd previsti dall'Allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

ART. 15

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, in considerazione di quanto già stabilito all'art. 11 comma 3, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento o per le nuove utenze dalla data di iscrizione all'anagrafe comunale. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Tali variazioni hanno effetto ai fini della determinazione della tariffa, dal giorno di iscrizione. Tali variazioni in aumento o in diminuzione devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 20. Non si farà luogo a ricalcolo in diminuzione o rimborso del tributo nel caso in cui non sia stata presentata nei termini la relativa denuncia; in caso di variazione del numero dei componenti che comporti un aumento del tributo, senza che sia stata presentata denuncia nei termini, si farà luogo, previa verifica, ad accertamento da parte dell'ufficio competente.
3. Non comporta obbligo di denuncia la variazione del numero dei componenti residenti di un'utenza nei seguenti casi:
 - a) componenti residenti che si trasferiscono ad altra utenza già esistente nel Comune,
 - b) componenti residenti che si trasferiscono fuori dal Comune (emigrazione),
 - c) nuovi componenti che assumono la residenza nel Comune presso utenza già esistente.Tali variazioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo alla variazione medesima e con riferimento all'ipotesi di cui alla lettera a) per entrambe le utenze.
4. Non comporta obbligo di denuncia la variazione nel numero dei componenti per decesso del componente. Tale variazione avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, salvo diritto a rimborso o abbuono.
5. Nel caso di trasferimento del componente già residente ad una nuova utenza (nuova famiglia) nel Comune, la variazione, come già stabilito al comma 2, avrà effetto dal giorno successivo e darà diritto a conguaglio o rimborso per l'utenza d'origine, se denunciata nei termini con le modalità di cui all'art. 20.
6. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove, compreso l'intestatario che vi mantenga la residenza, anche solo fittiziamente. Nel caso di attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi e istituti penitenziari per un periodo non inferiore all'anno, i membri assenti non vengono considerati ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che le assenze siano adeguatamente documentate e denunciate nei termini con le modalità di cui all'art. 20. Si applica quanto disposto all'ultimo periodo del comma 2 del presente articolo.
7. Per le utenze domestiche, abitative o pertinenziali, occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale o tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 20. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari ai componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza anagrafica.
8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio. Si applica l'art. 20, comma 8.

ART. 16
CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'Allegato 1 del presente regolamento e conseguente elencazione esemplificativa di cui all'Allegato 2.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (Es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.).
5. Il criterio della tariffa unica può essere derogato, qualora il contribuente dimostri la diversa e stabile destinazione d'uso dei locali e delle aree, opportunamente documentata (scheda catastale da cui si evincano le diverse destinazioni o planimetria degli immobili redatte in base alle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro) e che la superficie da assoggettare ad altra tariffa sia pari o superiore al 10% di quella complessivamente assoggettata al tributo, con inserimento nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
6. Qualora nelle unità immobiliari destinate ad attività economica, artigianale o professionale, è presente parte di superficie destinata a civile abitazione, o in caso di occupazione e/o possesso di utenze abitative, le stessa vanno dichiarate nei termini e modalità di cui all'art. 40, allegando planimetria da cui risulti evidente la diversa destinazione dell'alloggio; in tal caso alla superficie utilizzata a fine abitativo è applicata la tariffa prevista per le utenze domestiche. Il numero degli occupanti si presume pari al nucleo familiare medio risultante nel comune, salvo diversa specifica indicazione resa nella dichiarazione di cui all'art. 20. In caso di utilizzi superiori a mesi 6 nel corso del medesimo anno, soggetto passivo è sempre l'occupante. Alternativamente, l'unità abitativa può essere tassata quale deposito qualora ne abbia i relativi requisiti, previa verifica da parte del Comune, anche tramite sopralluogo.
7. Le cantine, le autorimesse, i depositi e locali simili se possedute o detenute da una persona non fisica nell'esercizio di attività imprenditoriali o professionali, si considerano utenze non domestiche e la superficie si somma alla superficie dei locali operativi. Si applica l'art. 7, comma 4.
8. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica o professionale, la stessa va dichiarata nei termini e modalità di cui all'art. 40, allegando planimetria da cui risulti evidente la diversa destinazione dell'alloggio; in tal caso alla superficie utilizzata a fine professionale è applicata la tariffa prevista per la specifica attività non domestica.

ART. 17

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme di cui all'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.

2. Il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n°2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

ART. 18 TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 847, della Legge 27/12/2019, n. 160.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 100%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione di uso temporaneo è assolto con il pagamento del con il pagamento del canone da di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'Ufficio Tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ART. 19 TRIBUTO PROVINCIALE

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.lgs. 504/1992.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia/Città metropolitana.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia/Città metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

ART. 20 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA ED OBBLIGHI DI DICHIARAZIONE

1. L'obbligo al pagamento della TARI decorre dal giorno in cui inizia il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo e sussiste fino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione.
2. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
3. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
4. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il 30 giugno dell'anno successivo la data di inizio del possesso o del possesso o della detenzione dei locali e delle aree. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r, a mezzo fax o e-mail, allegando fotocopia del documento d'identità, o infine tramite posta elettronica certificata (PEC). La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax/e-mail/PEC.
5. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti, secondo quanto disposto all'art. 15.
6. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a) generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b) generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c) dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d) numero degli occupanti i locali;
- e) generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f) data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- g) la sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, indicazione dell'attività svolta e codici ATECO delle attività, PEC;
- b. generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie tassabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati;
- d. indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
- e. data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati;
- f. la sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

7. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio tramite e-mail o PEC, accompagnata da copia non autenticata di documento di riconoscimento, la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

8. La dichiarazione di cessazione del possesso a qualsiasi titolo o detenzione dei locali o delle aree deve indicare tutti gli elementi atti a comprovare la stessa e allegare documentazione idonea a tal fine. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

9. Nel caso di utenze domestiche, qualora la cessazione del possesso non si accompagni a emigrazione o cambio di residenza, il mantenimento della residenza nei relativi locali equivale a detenzione e non comporta cessazione dal tributo, qualora nella dichiarazione di cessazione non sia indicato e documentato il trasferimento del nucleo presso altra utenza entro o fuori il Comune.

10. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo, il tributo non è dovuto e il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso, se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio e solo con riferimento alla/alle annualità ancora dichiarabili nel momento in cui viene effettuata la dichiarazione, e comunque dal giorno successivo al trasferimento della residenza.

11. Nel caso di decesso del contribuente intestatario dell'utenza, gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo al decesso o dichiarazione di subentro ai fini della voltura dell'utenza stessa. Non c'è obbligo di denuncia nel caso di familiari conviventi: la voltura dell'utenza avverrà d'ufficio dal 1° gennaio dell'anno successivo, salvo diritto a rimborso o abbuono.

12. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alle destinazioni d'uso e/o al numero dei componenti ai sensi e nei limiti del precedente art. 35, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto.

ART. 21 MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20% del tributo.

ART. 22 ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 150 metri lineari.

2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.

3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 150 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al precedente art. 20 e viene meno a decorrere dal mese successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

ART. 23 RIDUZIONI TARIFFARIE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile nelle seguenti ipotesi:
- a) abitazione con unico occupante, come da risultanze anagrafiche per i residenti o come da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti – riduzione del 25%;
 - b) abitazioni e/o locali pertinenziali, tenuti a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo – riduzione del 30% in considerazione del numero degli occupanti dichiarati ai sensi dell'art. 20 o diversamente accertato;
 - c) abitazione occupata da soggetti che risiedono o hanno la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero – riduzione del 30% in considerazione del numero degli occupanti dichiarati ai sensi dell'art. 20 o diversamente accertato;
 - d) locali diversi dalle abitazioni e dalle aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o non continuativo ma ricorrente, per periodi non superiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o a seguito di presentazione di segnalazione presentata dal titolare/soggetto passivo agli Uffici competenti (S.C.I.A.) – riduzione del 30% ed applicazione della tariffa corrispondente alla categoria di attività esercitata;
 - e) locali diversi dalle abitazioni e dalle aree scoperte, dotate di arredamento o anche solo di uno solo degli allacciamenti ai servizi di energia elettrica e gas, a disposizione del soggetto passivo a qualsiasi titolo, sebbene non utilizzato per revoca degli atti abilitativi o in caso di liquidazione volontaria o liquidazione coatta, o procedura concorsuale senza autorizzazione alla prosecuzione dell'attività - riduzione del 30% ed applicazione della tariffa relativa alla categoria di attività "3 – Autorimesse e magazzini senza vendita";
 - f) ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.
2. Le riduzioni sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

ART. 24 ULTERIORI RIDUZIONI PER UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 10% della tariffa, sia nella quota fissa che in quella variabile.

2. A norma dell'art. 183, comma 1, lett. qq-ter) del D.lgs. 152/2006, si intende per compostaggio, il trattamento biologico aerobico di degradazione e stabilizzazione, finalizzato alla produzione di compost dai rifiuti organici differenziati alla fonte, da altri materiali organici non qualificati come rifiuti, da sottoprodotti e da altri rifiuti a matrice organica previsti dalla disciplina nazionale in tema di fertilizzanti nonché dalle disposizioni della parte quarta dello stesso decreto relative alla disciplina delle attività di compostaggio sul luogo di produzione.
3. La riduzione sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta.
4. Con la presentazione della sopracitata istanza, il soggetto passivo autorizza il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare il corretto adempimento di quanto dichiarato
5. La riduzione permane anche per gli anni successivi purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio o altra attività, con le modalità e nei termini di cui all'art. 20.

ART. 24-BIS

USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO PER AVVIO AL RECUPERO DELLA TOTALITA' RIFIUTI URBANI

1. Ai sensi del novellato art. 198, comma 2-bis, del D.lgs. 152/2006, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del D.lgs. 152/2006, "recupero" è qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
3. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono totalmente al di fuori del servizio pubblico, provvedendo, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero della totalità dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
4. Per le utenze non domestiche di cui al comma 3, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni.
5. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza del suddetto termine.
6. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, d'intesa con il Comune, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.
7. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al presente articolo e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune – Ufficio Tributi, tramite posta elettronica certificata, utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
8. Solo ed esclusivamente per gli anni 2021/2022, l'uscita dal servizio pubblico, comunicata entro il 31 maggio 2021, come stabilito all'art. 30, comma 5 del D.L. 22 marzo 2021, conv. con l. 69/2021, in considerazione dell'evolversi della normativa, avrà effetto anche per l'anno 2021, con decorrenza dalla data della comunicazione al Comune.
9. La comunicazione, redatta secondo il modello predisposto, di cui al comma 7, deve:

- a) essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività;
- b) indicare: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, secondo le diverse destinazioni d'uso dei locali, comprovate da dettagliate planimetrie, asseverate da tecnico qualificato o redatte in base alle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- c) il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, o codice ATECO secondario;
- d) i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti),
- e) l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto.

10. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

11. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 7, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di continuare ad avvalersi del servizio pubblico per un periodo di almeno cinque anni, salvo successiva modifica normativa.

12. Per le utenze non domestiche di nuova apertura, la scelta deve effettuarsi al momento della presentazione della denuncia di iscrizione ai fini TARI, ossia al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, come disposto all'art. 20, ed avrà efficacia dall'anno successivo.

13. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 7, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché all'Ufficio Opere pubbliche, Patrimonio e Ambiente, ai fini del distacco dal servizio pubblico.

14. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo quinquennale di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.

15. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica, che ha conferito a recupero la totalità dei propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, deve comunicare al Comune i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente, insieme agli appositi formulari di identificazione dei rifiuti, allegando altresì attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, contenente anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

16. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

17. La parte variabile viene esclusa in via previsionale. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti urbani prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

ART. 25

ULTERIORI RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Il tributo dovuto dalle utenze non domestiche può essere ridotto nei seguenti casi e nelle relative misure:

Avvio al riciclo dei rifiuti urbani

a) Per le utenze che hanno scelto di avvalersi del servizio di gestione pubblica, a norma dell'art. 1, comma 649 della l. 147/2013, il tributo dovuto può essere ridotto, nella sola quota variabile, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, nell'anno precedente, direttamente o tramite soggetti autorizzati.

b) Ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del D.lgs. 152/2006, "riciclo" è qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

c) Tenuto conto che l'utenza non domestica si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabile di esercizio, la riduzione di cui al comma precedente non potrà essere superiore al 60% della tariffa dovuta per la corrispondente categoria di utenza e sarà applicata proporzionalmente, utilizzando n. 3 (tre) scaglioni di riduzione, 10%, 30%, 60% a condizione che la quantità di rifiuti, [...], recuperati abbia un valore minimo pari al 10% della produzione di rifiuti calcolata mediante applicazione del coefficiente Kd, di cui al D.P.R. 158/1999, moltiplicato per la relativa superficie dichiarata dal contribuente. L'applicazione degli scaglioni verrà effettuata, applicando lo scaglione superiore rispetto alla quantità dei rifiuti avviati al riciclo.

d) Tale riduzione sarà applicata a consuntivo, in compensazione sul tributo dovuto per l'anno seguente

e) Per fruire delle suddette riduzioni, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno essere allegati copie di tutti i formulari di trasporto relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti urbani avviati al riciclo, in conformità alle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. [...].

Compostaggio aerobico

a. Ai sensi dell'art. 208, comma 19-bis, del D.lgs. 152/2006, alle utenze non domestiche che effettuano sul luogo stesso di produzione il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche, è applicata una riduzione della quota variabile della tariffa, pari al 10%.

b. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza provante di aver attivato il compostaggio in modo continuativo e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore o dalla documentazione fotografica dimostrante la presenza di concimaia, le cui idoneità saranno valutate dal competente ufficio comunale.

c. La riduzione decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo alla presentazione della richiesta. L'istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio con le modalità e nei termini di cui all'art. 20.

d. Con la presentazione della succitata istanza, il soggetto passivo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

Eccedenze alimentari

- a. Ai sensi dell'art. 17 della L. 166/2016, alle utenze non domestiche che producono o distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito, cedono eccedenze alimentari ad associazioni assistenziali o di volontariato ai fini della distribuzione a soggetti bisognosi, ovvero per l'alimentazione animale, il Comune riconosce una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 10%.
- b. La riduzione di cui al comma 5 è subordinata alla presentazione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, di idonea documentazione atta a dimostrare le quantità di prodotti alimentari ceduti a ciascuna associazione nell'anno precedente. In sede di prima applicazione, si stabilisce che la riduzione venga riconosciuta alle utenze che dimostrano di aver ceduto nell'anno precedente un quantitativo non inferiore a Kg. 50.
- c. Il Comune verifica, anche a campione, quanto comunicato dai contribuenti che richiedono la riduzione di cui al comma 5, interpellando le associazioni destinatarie dei prodotti alimentari.

Rinuncia slot

- a) Il Comune riconosce una riduzione del 30% della tassa complessivamente dovuta, per la durata massima di 10 anni, ai gestori di pubblici esercizi che rinunciano formalmente all'utilizzo di slot machine, videolottery e altri apparecchi con vincita in denaro attualmente installati nei propri locali.
- b) La riduzione di cui al comma 8 è subordinata alla presentazione di apposita istanza, debitamente documentata, entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello cui si riferisce l'agevolazione.

2. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, il cumulo delle stesse non può portare ad un abbattimento maggiore del 60% della tariffa annuale dovuta, fatto salvo quanto indicato all'art. 41 del presente regolamento.

ART. 26 AGEVOLAZIONI SOCIALI

1. Sono esenti dal tributo le abitazioni occupate da nuclei familiari assistiti economicamente in modo permanente dal Comune. Tali situazioni verranno segnalate all'Ufficio Tributi dagli uffici competenti.
2. Ai sensi dell'art. 57-bis, comma 2, del D.L. 124/2019, convertito in L. 157/2019, sono previste condizioni tariffarie agevolate per utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati, cd. "bonus rifiuti" in condizioni economico-sociali disagiate, sulla base dei principi e i criteri individuati con apposito DPCM e secondo le modalità attuative che verranno stabilite da ARERA, in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato.
3. Il bonus sarà applicato dietro presentazione di apposita richiesta ed in compensazione sull'anno seguente.
4. Nei limiti degli stanziamenti di bilancio, la tassa potrà essere applicata in forma ridotta alle utenze domestiche e/o non domestiche colpite da calamità naturali, gravi emergenze sanitarie o da situazioni di pericolo per la sanità e la sicurezza pubblica, anche limitatamente a determinate aree del territorio, indipendenti dalla loro volontà o attività.
5. Allo stesso modo e per le medesime motivazioni di cui al comma precedente, potrà essere stabilita la non punibilità in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento, qualora il soggetto passivo provveda al versamento entro una data certa individuata con il provvedimento di cui al successivo comma 6.
6. Non è dovuto alcun tributo per i locali di proprietà comunale concessi in uso ad enti ed associazioni, in base alle convenzioni stipulate dalle parti.

7. Le modalità di individuazione dei beneficiari, i limiti e le condizioni per l'applicazione del presente articolo potranno essere oggetto di atto d'indirizzo della Giunta Comunale o di approvazione in sede di Deliberazione delle Tariffe da parte del Consiglio Comunale per l'anno di riferimento.

TITOLO II – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 27

FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Il costo delle riduzioni, esenzioni ed agevolazioni previste agli artt. 23, 24, 25 resta a carico degli altri contribuenti, in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 147/2013,
2. La copertura del costo delle ulteriori riduzioni/esenzioni, ai sensi del comma 660 della Legge 147/2013, deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

ART. 28

RISCOSSIONE

1. Il versamento del tributo è effettuato in autoliquidazione tramite modello di pagamento F24 secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.lgs. 241/1997, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Al fine di agevolare il contribuente nell'effettuazione del calcolo del dovuto e del pagamento, il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze, come previste dall'annuale Deliberazione di approvazione delle tariffe. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.
3. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi.
4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta pari o inferiore a € 10,00. Analogamente non si procede a sgravi o rimborsi per somme pari o inferiori al predetto importo. In tale ipotesi il debito/credito rimane comunque a carico del soggetto e potrà essere oggetto di recupero con successiva emissione nei termini di legge, che superino cumulativamente l'importo stesso; allo stesso modo si potrà procedere a rimborso e/o sgravio qualora l'importo di cui al primo comma sia superato con riferimento a più annualità cumulativamente considerate. Tale importo non è da intendersi quale franchigia sul pagamento delle entrate.
5. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato, con addebito delle spese di notifica, qualora presenti. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 31, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora, con eventuale aggravio delle spese di riscossione.

ART. 29 RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. In attuazione del richiamo effettuato dall'art. 1, comma 701 della l. 147/2013 all'art. 1, commi 161 – 170 della l. 446/2006, il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede a comunicare al richiedente l'accoglimento o il diniego della richiesta entro 90 giorni dalla presentazione della stessa.
3. Il Comune provvede al rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento sino al giorno di emissione dell'atto di rimborso da parte dell'Ufficio preposto.
5. Su richiesta del contribuente, dopo aver verificato l'effettivo diritto al rimborso, l'importo da restituire può essere compensato sulle annualità d'imposta successive o anche con altri tributi comunali.
6. Non è ammessa l'autonoma compensazione di eventuali importi a credito, né la compensazione con annualità pregresse oggetto di accertamento d'ufficio o in rettifica, anche già emessi.
7. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi pari o inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.
8. Contro il diniego espresso o tacito è ammesso ricorso ai sensi di legge.

ART. 30 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, viene designato il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative agli stessi tributi, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.
2. Spettano al funzionario responsabile i compiti come individuati dal vigente Regolamento Generale delle Entrate.

ART. 31 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione dei tributi. A tal fine il funzionario responsabile può:
 - a) inviare questionari al contribuente, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 1, comma 693 della l. 147/2013;
 - b) inviare motivato invito a comparire per fornire delucidazioni, esibire o trasmettere atti, documenti, comprese le planimetrie dei locali o aree;

- c) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, richiedere dati e notizie ad uffici pubblici ovvero enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti;
 - d) disporre l'accesso a locali ed aree assoggettabili ai tributi, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni;
 - e) utilizzare dati acquisiti per altro tributo;
 - f) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. In caso di mancata risposta al questionario di cui alla a), trova applicazione l'art 1, comma 698 della l. 147/2013.
 3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o di altro impedimento alla predetta rilevazione, di cui alle lett. b) e d), l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 codice civile.
 4. Gli uffici comunali, in occasione di richieste di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare apposita dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo principale del contribuente di adempiere anche in assenza di detto invito.
 5. I suddetti uffici, per le finalità di cui al presente articolo, sono tenuti a trasmettere periodicamente all'Ufficio Tributi copia o elenchi riepilogativi dei provvedimenti di cui al comma precedente. Si applica quanto disposto al Capo VIII del vigente Regolamento delle Entrate, relativamente alle misure preventive di contrasto all'evasione fiscale.
 6. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, considera le superfici come determinate all'art. 7 del presente Regolamento ovvero, se ciò non fosse possibile, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
 7. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dell'art. 1, commi 161 e 162, della L. 296/2006, e del comma 792 e seguenti della legge 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento potrà riguardare anche più annualità, se in presenza della medesima violazione e sanzione.
 8. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o per acquiescenza agli stessi tramite pagamento del tributo, delle sanzioni e degli interessi, o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
 9. Si fa luogo ad accertamento per omessa o infedele dichiarazione per tutte le annualità successive sino a che perdura l'inadempimento, che cessa con la presentazione della dichiarazione o, come disposto al comma precedente, al momento dell'intervenuta definitività.
 10. Si applica il Capo VII del Regolamento delle Entrate, relativamente all'accertamento esecutivo e alla riscossione coattiva, nonché agli istituti dell'accertamento con adesione e rateazione del dovuto.

ART. 32

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata, contestualmente all'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio o in rettifica a pena di nullità, la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.lgs. 472/1997, come richiamato dall'art.

1, comma 695 della l. 147/2013. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 31, comma 1 lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

ART. 33

POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI E COMPENSI AL PERSONALE ADDETTO

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1091 della l. n. 145/2018, si prevede che il maggior gettito accertato e riscosso, relativo all'attività di accertamento (...) sulla TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento, venga destinato nella misura massima del 5% e limitatamente all'anno di riferimento al:

- potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate suddette,

- trattamento accessorio del personale ivi dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017.

2. Ai fini di quanto disposto al primo comma occorre che il bilancio di previsione per l'anno di riferimento sia stato approvato nei termini di legge ordinari o prorogati.

3. Il maggior gettito accertato e riscosso nell'anno di riferimento rispetto all'anno precedente, devono risultare dal rendiconto approvato.

4. Il compenso incentivante, di cui alla lettera b) del primo comma, deve essere inserito nella contrattazione collettiva. E' comunque escluso qualora l'attività di accertamento sia stata affidata in concessione.

5. La giunta comunale, in sede di definizione degli indirizzi finalizzati alla sottoscrizione del contratto decentrato e/o nell'ambito del piano della performance, definisce annualmente la misura di cui al comma 1.

ART. 34

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D.lgs. 196/2003.

ART. 35

NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.

3. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse

ART. 36
ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 1 gennaio 2021 come indicato nella deliberazione con cui viene approvato.
2. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse, in particolare il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, come approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 18.02.2019.

ALLEGATO 1 – Elenco Categorie tariffarie

Categorie tariffarie utenze non domestiche	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici e agenzie
12	Banche, studi professionali ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club

Allegato 2 – Sottocategorie utenze non domestiche

Sottocategoria 1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Associazioni o istituzioni con fini assistenziali
Associazioni o istituzioni politiche
Associazioni o istituzioni culturali
Associazioni o istituzioni sindacali
Associazioni o istituzioni previdenziali
Associazioni o istituzioni sportive senza bar ristoro
Associazioni o istituzioni benefiche
Associazioni o istituzioni tecnico-economiche
Associazioni o istituzioni religiose
Scuole da ballo
Sale da gioco
Sale da ballo e da divertimento
Musei e gallerie pubbliche e private
Scuole pubbliche di ogni ordine e grado
Scuole parificate di ogni ordine e grado
Scuole private di ogni ordine e grado
Scuole del preobbligo pubbliche
Scuole del preobbligo private
Aree scoperte in uso
Locali dove si svolgono attività educative
Centri di istruzione e formazione lavoro

Sottocategoria 2 - Cinematografi e teatri

Cinema
Teatri
Aree scoperte cinema teatri musei ecc.
Locali destinati a congressi convegni

Sottocategoria 3 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

Autorimesse in genere
Aree e tettoie destinate ad uso parcheggio
Ricovero natanti e deposito mezzi linee trasporto urbano
Aree scoperte in uso a depositi autoveicoli e natanti
Aree e tettoie destinate ad uso depositi caravans ecc.
Aree e tettoie destinate ad uso impianti lavaggio
Magazzino deposito in genere senza vendita
Magazzini deposito di stoccaggio
Aree scoperte di magazzini, depositi e stoccaggio

Sottocategoria 4 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Campi da calcio
Campi da tennis
Piscine
Bocciodromi e simili
Palestre ginnico sportive
Locali o aree destinate a qualsiasi attività sportiva
Distributori carburanti
Aree scoperte distributori carburante

Campeggi

Sottocategoria 5- Stabilimenti balneari

Stabilimenti balneari

Sottocategoria 6 - Esposizioni, autosaloni

Saloni esposizione in genere

Gallerie d'asta

Sottocategoria 7 - Alberghi con ristorante

Attività ricettive in residenze rurali (con ristorante)

Agriturismo con ristorante e pernottamento

Sottocategoria 8 - Alberghi senza ristorante

Ostelli per la gioventù

Foresterie

Alberghi diurni e simili

Alberghi

Locande

Pensioni

Affittacamere e alloggi

Residence

Case albergo

Attività ricettive in residenze rurali (senza ristorante)

Bed and Breakfast

Aree scoperte in uso

Sottocategoria 9 - Case di cura e riposo

Soggiorni anziani

Case di cura e riposo

Case per ferie

Colonie

Caserme e carceri

Collegi ed istituti privati di educazione

Collettività e convivenze in genere

Aree e locali con ampi spazi adibiti a caserme

Sottocategoria 10 - Ospedali

Ospedali

Sottocategoria 11 - Uffici, agenzie

Enti pubblici

Amministrazioni autonome Stato ferrovie, strade, monopoli

Uffici assicurativi

Uffici in genere

Autoscuole

Laboratori di analisi

Centro tatuaggi

Agenzie funebri

Agenzie di viaggio

Ricevitorie lotto totip totocalcio

Internet point

Strutture sanitarie pubbliche e private servizi amministrativi

Emittenti radio tv pubbliche e private

Sottocategoria 12 – Banche, istituti di credito e studi professionali

Istituti bancari di credito
Istituti assicurativi pubblici
Istituti assicurativi privati
Istituti finanziari pubblici
Istituti finanziari privati
Studi legali
Studi tecnici
Studi ragioneria
Studi sanitari
Studi privati

Sottocategoria 13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

Librerie
Cartolerie
Bazar
Abbigliamento
Pelletterie
Pelliccerie
Elettrodomestici
Materiale elettrico
Apparecchi radio tv
Articoli casalinghi
Giocattoli
Colori e vernici
Articoli sportivi
Calzature
Sementi e prodotti agricoli e da giardino
Mobili
Materiale idraulico
Materiale riscaldamento
Prodotti di profumeria e cosmesi
Esercizi commerciali in genere minuto/ingrosso con o senza vendita
Aree scoperte in uso
Negozi di mobili e macchine per uffici
Negozi vendita ricambi ed accessori per auto e natanti
Attività all'ingrosso con attività previste nella classe e similari

Sottocategoria 14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Edicole giornali
Magazzini grande distribuzione vendita al minuto no alimentari
Tabaccherie
Farmacie
Erboristerie
Articoli sanitari
Articoli di odontotecnica
Negozi vendita giornali
Locali vendita all'ingrosso per le attività comprese nella classe e similari

Sottocategoria 15 – Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

Gioiellerie e Orologerie
Pietre e metalli preziosi
Antiquariato
Negozi di filatelia e numismatica

Aree scoperte in uso negozi ecc.
Ceramica
Vetri e specialità veneziane
Strumenti musicali
Bigiotterie
Dischi e videocassette
Tessuti
Articoli di ottica
Articoli di fotografia
Negozi mercerie e filati
Locali deposito materiali edili, legnami ecc. vendita
Attività di vendita ingrosso per le attività comprese nella classe e similari

~~Sottocategoria 16 – Banchi di mercato beni durevoli~~

~~Locali e aree mercati beni non alimentari
Aree scoperte in uso
Banchi di beni non alimentari~~

Sottocategoria 17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

Istituti di bellezza, sauna, massaggi, cure estetiche ecc.
Parrucchieri e barbieri
Attività scoperte in uso negozi barbiere alberghi diurni

Sottocategoria 18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

Elettricista
Negozi pulitura a secco
Laboratori e botteghe artigiane
Attività artigianali escluse quelle indicate in altre classi
Falegnamerie
Legatorie
Marmista
Riparatori elettrodomestici e simili
Aree scoperte in uso

Sottocategoria 19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Autofficine
Carrozzerie
Elettrauto
Officine in genere
Aree scoperte in uso

Sottocategoria 20 - Attività industriali con capannoni di produzione

Stabilimenti industriali

Sottocategoria 21 - Attività artigianali di produzione beni specifici

Attività artigianali di produzione beni specifici (ad esempio laboratori pasticceria, gelateria, panetteria e simili con laboratori di produzione; serigrafia, copisteria, tipografia, sartorie, calzolai, carpentieri, autodemolizioni, tornitori, tappezzeri con laboratorio di produzione, legatorie, maglifici, laboratori odontotecnici, timbrifici, vetrerie)

Sottocategoria 22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

Ristoranti
Rosticcerie
Trattorie
Friggitorie
Self service
Pizzerie
Tavole calde
Agriturismo senza pernottamento

Osterie con cucina
Attività rientranti nel comparto della ristorazione
Aree scoperte in uso

Sottocategoria 23 - Mense, birrerie, amburgherie

Mense popolari
Refettori in genere
Mense
Birrerie
Osterie senza cucina
Amburgherie

Sottocategoria 24 - Bar, caffè, pasticceria

Bar
Caffè
Bar pasticcerie
Bar gelaterie
Aree scoperte in uso
Gelaterie senza produzione
Pasticcerie senza produzione

Sottocategoria 25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

Negozi confetterie e dolci in genere
Negozi generi alimentari
Panifici
Latterie
Macellerie
Salumerie
Pollerie
Supermercati alimentari e simili con vendita minuto/ingrosso
Bottiglierie, vendita vino
Aree scoperte in uso negozi generi alimentari
Locali vendita ingrosso generi alimentari

Sottocategoria 26 - Plurilicenze alimentari e/o miste

Plurilicenze alimentari e/o miste, consorzio agrario, articoli per l'agricoltura, negozi per animali, vendita di sementi e/o fertilizzanti e simili.

Sottocategoria 27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Negozi di frutta e verdura
Pescherie
Pizza al taglio, Piadinerie, Kebab
Aree scoperte in uso
Negozi di fiori
Locali vendita serre

Sottocategoria 28 - Ipermercati di generi misti

Ipermercati di generi misti

~~**Sottocategoria 29 - Banchi di mercato generi alimentari**~~

~~Banchi a posto fisso nei mercati di generi alimentari
Posteggi di generi alimentari
Aree scoperte in uso
Banchi di generi alimentari~~

Sottocategoria 30 - Discoteche, night club

Night clubs

Ritrovi notturni con bar ristoro

Club privati con bar ristoro